



Soggetto Responsabile dell'Attuazione del "Patto Territoriale Basilicata Nord Occidentale"

P.IVA 01485490765 - Centro Servizi di Zona - C.da Perolla n. 27 | 85050 Savoia di Lucania (PZ) tel.
+39 0976 72146 fax +39 0976 72146 - **email:** info@sviluppoasilicatanord.it; basilicatanord@tiscali.it
PEC: sviluppoasilicatanordoccidentale@pec.it

AVVISO PUBBLICO

per la selezione degli interventi imprenditoriali e gli interventi pubblici da inserire nel progetto pilota da candidare al bando per l'assegnazione delle risorse residue dei patti territoriali ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto del 30 novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e della Finanza, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 25 gennaio 2021 e ai sensi del decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021

COPIA INTEGRALE DEL PRESENTE AVVISO E DEI MODELLI ALLEGATI, SONO SCARICABILI

DAL SITO WEB: <https://sviluppoasilicatanord.it/>

VISTO il decreto del 30 novembre 2020, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2021 che individua, in attuazione dell'articolo 28 comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei Patti territoriali, da utilizzare per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei



Patti territoriali;

VISTO, in particolare, che l'articolo 3, comma 1 del succitato decreto del 30 novembre 2020 dispone che, con successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico sono assegnate le risorse residue dei Patti territoriali, così come definite dal precitato art. 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 2 dello stesso decreto del 30 novembre 2020;

VISTO il Decreto del 30 Luglio 2021 del Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U: n. 232 del 28 settembre 2021, che definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, il soggetto gestore dell'intervento, gli indicatori di valutazione per ciascuno dei criteri di valutazione previsti per la selezione dei progetti pilota, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità e gli ulteriori elementi utili per l'attuazione dell'intervento agevolativo, anche con riferimento alle modalità di preselezione, da parte dei soggetti responsabili, dei singoli interventi che costituiscono il progetto pilota e alla definizione dei relativi costi ammissibili e agevolazioni concedibili;

CONSIDERATO che possono presentare domanda di assegnazione dei contributi i Soggetti Responsabili di Patti Territoriali ancora operativi che, alla data di presentazione della domanda:

- a) dispongono di una sede localizzata nell'area di intervento del Patto Territoriale;
- b) non sono destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una



precedente decisione del Ministero e sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero

- c) non essere destinatari di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) non avere legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

DATO ATTO che Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale Società Consortile Mista a r.l., Soggetto Responsabile dell'attuazione del Patto Territoriale Basilicata Nord Occidentale, dispone di tutti i requisiti previsti dal bando emanato dal MISE per l'assegnazione di risorse da destinare allo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, in quanto ha dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti Territoriali mantenendo e garantendo nel tempo la propria capacità operativa;

PREMESSO

1. Che ogni Soggetto Responsabile può presentare un solo progetto pilota costituito da singoli interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro coerenti sulla base di tematiche predefinite. Il progetto pilota dovrà essere accompagnato da uno studio di fattibilità tecnico-economico finalizzato ad



illustrare i contenuti tecnici della proposta, l'analisi costi-benefici sulla fattibilità economico-finanziaria e corredato da previsioni economico-finanziarie fino al termine dell'attività;

2. Che Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale Società Consortile Mista a r.l., Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Basilicata Nord Occidentale, avendo i requisiti previsti dal citato decreto, intende, proporre la candidatura di un progetto pilota e la relativa domanda di assegnazione dei contributi previsti dall'art. 3, comma 1 del decreto del 30 novembre 2020, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2021 e del decreto del 30 Luglio 2021 del Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 232 del 28 settembre 2021.
3. che, nello specifico, il Patto Territoriale Basilicata Nord Occidentale, giusta decisione maturata in seno all'Assemblea generale del partenariato tenutesi il 23.09.2021, intende proporre un progetto pilota, costituito da interventi pubblici ed interventi imprenditoriali tra loro coerenti, riguardanti le seguenti tematiche:

- a) **Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT (es droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa;**



b) Autoimprenditorialità: creazione di imprese anche da parte delle donne e dei giovani inattivi, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata;

4. che gli interventi imprenditoriali e/o pubblici costituenti il progetto pilota devono essere selezionati dal Patto Territoriale (Soggetto Responsabile) sulla base di una procedura trasparente e aperta e sono ammissibili secondo quanto stabilito rispettivamente dal capo II e dal capo III del Decreto del 30 Luglio 2021 del Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 232 del 28 settembre 2021;
5. che con atto del 10/01/2021, in linea con il mandato ricevuto dall'Assemblea generale del partenariato, ha proceduto all'approvazione del presente Avviso Pubblico mediante il quale intende procedere alla selezione degli interventi imprenditoriali e pubblici da inserire nel progetto pilota da candidare al bando per l'assegnazione delle risorse residue dei patti territoriali ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto del 30 novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e della Finanza, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 25 Gennaio 2021”



AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER IL BANDO DI PRESELEZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI E PRIVATI DA INSERIRE NEL “PROGETTO PILOTA “Basilicata Paesaggio Umano Sostenibile: Identità e reti di integrazione della Basilicata Nord Occidentale, a partire dalla Porta della Lucania”” A VALERE SULLE RISORSE STANZIATE DAL BANDO MISE PER IL RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE DEI PATTI TERRITORIALI

ART. 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente avviso sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) **“D.M. 30 novembre 2020”**: il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 30 novembre 2020, recante “Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei Patti Territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché disciplina per la loro attuazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 19 del 25 gennaio 2021;
 - b) **“D.M. 30 luglio 2021”**: il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2021, recante “Modalità e termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei



contributi per la realizzazione, a valere sulle risorse finanziarie residue dei Patti Territoriali, di Progetti Pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 232 del 28 settembre 2021;

- c) **“Patto Territoriale”**: lo strumento agevolativo di cui all'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- d) **“Ministero”**: il Ministero dello Sviluppo Economico;
- e) **“Soggetto Gestore”**: l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Unioncamere;
- f) **“Soggetto Responsabile”**: Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale Società Consortile Mista a r.l. Soggetto Responsabile del “Patto Territoriale Basilicata Nord Occidentale”;
- g) **“Soggetto/i Beneficiario/i”**: Enti locali e piccole e medie imprese (PMI) titolari degli interventi che costituiscono il Progetto Pilota;
- h) **“Enti Locali”**: i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rientranti nell'area di competenza del Patto Territoriale Basilicata Nord Occidentale;
- i) **“Partner Qualificati”**: i soggetti, pubblici e privati, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b, punto 8 del D.M. 30 novembre 2020 che aderiscono, mediante lettera di intenti, al progetto pilota e sono coinvolti nel suo sviluppo e realizzazione;
- j) **“Progetto Pilota”**: l'insieme di interventi pubblici e/o imprenditoriali, materiali e immateriali, proposti da Enti Locali e piccole e medie imprese (PMI);
- k) **“Interventi”**: singoli progetti pubblici e/o imprenditoriali che confluiscono nel Progetto Pilota;



- l) **“Regolamento GBER (General Block Exemption Regulation)”**: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
- m) **“Regolamento ABER (Agriculture Block Exemption Regulation)”**: il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- n) **“Regolamento FIBER (Fisheries Block Exemption Regulation)”**: il Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
- o) **“Regolamento de minimis”**: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis».



ART. 2

PROGETTO PILOTA, OGGETTO, TEMATICA E AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO EROGABILE

1. Gli interventi imprenditoriali e gli interventi pubblici del Progetto Pilota devono essere coerenti e funzionali ai seguenti ambiti tematici, individuati dal Soggetto Responsabile in seno all'Assemblea dei Soci del 03 novembre 2021 tra le tematiche indicate dall'articolo 6, comma 2, del D.M. 30 luglio 2021, in base alle vocazioni del contesto territoriale:
 - a) *Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT (es droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa;*
 - b) *Autoimprenditorialità: creazione di imprese anche da parte delle donne e dei giovani inattivi, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata;*
2. l'ammontare massimo del contributo assegnabile ad ogni progetto pilota è pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni), comprensivi delle spese di funzionamento per il Soggetto Responsabile che ammonteranno ad una quota non superiore al 5 (cinque) per cento delle risorse assegnate;
3. Le risorse utilizzabili per gli interventi progettuali, pari a € 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila euro), sono destinate per
 - € 5.600.000,00 agli interventi pubblici
 - € 3.900.000,00 agli interventi imprenditoriali.



Tale ripartizione è suscettibile di variazione nel caso di non utilizzo o di parziale utilizzo delle somme destinate ai rispettivi ambiti.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse:
 - Per gli interventi imprenditoriali l'importo massimo di contributo concedibile è pari **€ 140.000,00** (centoquarantamila/euro);
 - Per gli interventi pubblici l'importo massimo concedibile è pari ad **€ 400.000,00** (quattrocentomila), che - nel caso di progetti proposti in forma associata - va moltiplicato per il numero dei comuni partecipanti.
 - a) agli operatori privati secondo la regola del de minimis e **fino al 75%** dell'ammontare dell'investimento;
 - b) ai comuni con copertura fino **al 100%** dell'investimento e nei limiti delle soglie fissate al precedente comma 4.
5. Con riferimento alle agevolazioni assegnate agli operatori privati:
 - a) i soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento dei costi ammissibili complessivi;
 - b) una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo;
 - c) gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021 devono, in ogni caso, essere conformi alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile alla data di concessione dell'aiuto, fermo restando che l'importo dell'aiuto



indicato nella domanda da parte del beneficiario non può essere modificato retroattivamente, dopo l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare un'intensità di aiuto più elevata;

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI IMPRENDITORIALI

1. Possono presentare la domanda per la realizzazione di interventi imprenditoriali da inserire nel Progetto Pilota di cui al precedente art. 1, le **micro, piccole e medie imprese** che, alla data di presentazione della stessa domanda:
 - a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
 - b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - c) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi;
 - d) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali



illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

- e) non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- g) non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER, all'articolo 2, punto 14 del Regolamento ABER e all'articolo 3, punto 5 del Regolamento FIBER;
- h) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER, non hanno effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una delocalizzazione verso lo stabilimento oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni e si impegnano a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto della domanda di agevolazione.

ART. 4

SOGGETTI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI

Possono presentare la domanda per la realizzazione di interventi pubblici da inserire



nel Progetto Pilota di cui al precedente art. 2, gli enti locali che, alla data di presentazione della stessa domanda:

- A) hanno sede legale nell'area nella quale sono realizzati gli interventi previsti dal progetto pilota;
- B) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento GBER, non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER.

ART. 5

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
 - a) ultimare gli interventi entro il termine di cui all'articolo 6 comma 3, lett. c);
 - b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dai soggetti responsabili e, eventualmente, dal Ministero;
 - c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dai soggetti responsabili e, eventualmente, dal Ministero;
 - d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai costi sostenuti, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
 - e) comunicare tempestivamente al soggetto responsabile eventuali variazioni afferenti al progetto agevolato in merito agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività o ai beni di investimento, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni



previste all'articolo 16. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.

2. I soggetti beneficiari costituiti sotto forma di impresa, oltre a quanto previsto al precedente comma, sono tenuti a:
 - a) comunicare tempestivamente al soggetto responsabile eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto;
 - b) comunicare tempestivamente al soggetto responsabile eventuali variazioni riguardanti operazioni societarie o variazioni della compagine societaria affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 16. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa;
 - c) adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

ART.6

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI AI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Per gli interventi imprenditoriali l'importo delle agevolazioni concesse è reso disponibile da CDP ai soggetti beneficiari secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota pari al 10 per cento dell'agevolazione concessa che può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a beneficio del soggetto



- responsabile, per un valore pari all'anticipazione concessa;
- b) quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti, previo invio da parte del soggetto responsabile della positiva verifica della sussistenza dell'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;
 - c) erogazione dell'ultima quota pari al 10 per cento dell'agevolazione concessa, previo invio da parte del Ministero, tramite il soggetto responsabile, della positiva verifica del provvedimento di approvazione definitiva del programma di investimenti realizzato (di seguito "Provvedimento Definitivo"), emanato dal soggetto responsabile stesso.
2. Relativamente agli interventi imprenditoriali, le richieste di erogazione di quota annuale e di ultimo rateo devono essere corredate della seguente documentazione e inviate a CDP dal soggetto responsabile:
- a) relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.p.r. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - c) eventuali certificazioni;
 - d) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera b);
 - e) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.



3. La documentazione di rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere inviata telematicamente al soggetto responsabile entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dell'intervento imprenditoriale. Sarà facoltà del soggetto responsabile richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta.
4. Per gli interventi pubblici le agevolazioni concesse sono rese disponibili da CDP ai soggetti beneficiari con le seguenti modalità:
 - a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10 per cento delle agevolazioni concesse;
 - b) in più quote successive fino al 90 per cento delle agevolazioni concesse, da erogare in relazione all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;
 - c) a saldo, per l'importo residuo delle agevolazioni concesse.
5. CDP dà corso a ciascuna delle erogazioni relative agli interventi pubblici sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario ed inviata tramite il soggetto responsabile.
6. Le richieste di erogazione relative agli interventi pubblici sono corredate di dichiarazioni, rese dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario dell'agevolazione ovvero, in sua assenza, dal responsabile dell'ufficio titolare del procedimento relativo alla realizzazione del progetto pilota, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni e servizi per importi non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai fondi agevolati, nonché la relativa conformità al progetto esecutivo. L'erogazione del saldo è inoltre subordinata alla comunicazione da parte del soggetto responsabile dell'avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonché previa comunicazione tramite il soggetto responsabile, dell'intervenuta positiva verifica del Provvedimento Definitivo da parte del



Ministero.

ART. 7

MONITORAGGIO, ISPEZIONI E CONTROLLI

1. In ogni fase del procedimento il Ministero e i soggetti responsabili possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui singoli interventi agevolati, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni concesse, nonché l'attuazione degli stessi.
2. Ai fini del monitoraggio dei termini di realizzazione e dello stato di attuazione dei progetti pilota i soggetti responsabili inviano al Ministero un report semestrale di avanzamento.

ART. 8

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI AI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Le agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari sono revocate dai soggetti responsabili, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:
 - a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
 - b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;
 - c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
 - d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3;
 - e) mancata realizzazione dell'intervento nei termini di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c) del decreto del 30 Luglio 2021 del Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello



Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 28 settembre 2021. La realizzazione parziale dell'intervento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;

- f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 5 per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 5;
 - h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
2. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti sotto forma di impresa, oltre a quanto previsto al precedente comma, le agevolazioni concesse sono revocate dai soggetti responsabili, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:
- a) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del saldo dell'agevolazione;
 - b) sussistenza di causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) delocalizzazione, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, dell'attività economica incentivata o di una sua parte, in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
 - d) trasferimento dell'attività economica incentivata in un ambito territoriale diverso da quello originario, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni.
3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto all'eventuale



quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

ART.9

AREE TEMATICHE AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli interventi progettuali imprenditoriali e/o pubblici tra loro coerenti e che afferiscono, giusta decisione maturata in seno all'Assemblea generale del partenariato tenutesi il 23.09.2021 e 03/11/2021, alla seguente area tematica:

- 1. Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT (es droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa;**
- 2. Autoimprenditorialità: creazione di imprese anche da parte delle donne e dei giovani inattivi, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata, azioni in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030.**

ART. 10

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

Gli interventi pubblici e/o privati agevolabili nell'ambito del progetto pilota devono presentare i seguenti requisiti di ammissibilità:



- a) riguardare l'area tematica di elezione del progetto pilota specificata all'art. 2;
- b) essere realizzate nell'area di riferimento del Patto territoriale, ovvero in uno dei seguenti comuni: **Comune di Muro Lucano; Comune di Baragiano; Comune di Pescopagano; Comune di Atella; Comune di Rapone; Comune di Sant'Angelo Le Fratte; Comune di Savoia di Lucania; Comune di Satriano di Lucania; Comune di Vietri di Potenza; Comune di Sasso di Castalda; Comune di Picerno; Comune di Tito; Comune di Castelgrande; Comune di Ruoti**, prevedere, per quanto riguarda gli interventi pubblici, un livello di progettazione pari al "progetto di fattibilità tecnica ed economica", così come definito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, un livello di progettazione assimilabile al precedente;
- c) essere ultimati entro un tempo massimo di 60 (sessanta) mesi per quanto riguarda gli interventi pubblici ed entro 48 (quarantotto) mesi per gli interventi imprenditoriali dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende, per quanto riguarda gli interventi pubblici, la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e, per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come



avvio dei lavori.

ART. 11

ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI IMPRENDITORIALI

1. Sono ammissibili gli interventi imprenditoriali, coerenti con l'oggetto e la tematica del progetto Pilota di cui all'art. 2, che prevedono la realizzazione dei seguenti progetti:
 - a) progetti di investimento, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 12;
 - b) progetti di avviamento, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 13;
 - c) progetti di innovazione, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 14.

ART. 12

PROGETTI DI INVESTIMENTO

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento GBER e agli articoli 13, 14 e 17 del medesimo regolamento, i progetti di investimento che prevedono:
 - a) la realizzazione di una nuova unità produttiva;
 - b) l'ampliamento di una unità produttiva esistente mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.
2. Ai fini dell'ammissibilità i progetti di cui al comma 1 devono:
 - a) non essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione



navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.

3. Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento. Detti costi riguardano:
 - a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
 - b) macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
 - c) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
4. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:
 - a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione dell'intervento;
 - b) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
 - c) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
 - d) essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto



del progetto di investimento;

- e) nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;
 - f) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse:
- a) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento GBER, nel caso in cui l'unità produttiva oggetto del progetto di investimento sia localizzata nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale vigente al momento della concessione;
 - b) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento GBER, nel caso in cui l'unità produttiva oggetto del progetto di investimento sia localizzata in aree diverse rispetto a quelle definite alla precedente lettera. Tali agevolazioni assumono la forma del contributo in conto impianti per un importo pari al 20 (venti) per cento dei costi ammissibili in caso di micro e piccole imprese e per un importo pari al 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili in caso di medie imprese.
6. In alternativa alle forme di agevolazione previste al comma 5 del presente articolo, ferme restando le ulteriori disposizioni previste nei medesimi articoli laddove compatibili con il Regolamento de minimis, le agevolazioni possono essere concesse dal soggetto responsabile ai sensi e nei limiti del



Regolamento de minimis, comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 del medesimo regolamento, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

7. Con riferimento alle agevolazioni di cui ai comma precedenti:
 - a) i soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento dei costi ammissibili complessivi;
 - b) una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo;
 - c) gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021 devono, in ogni caso, essere conformi alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile alla data di concessione dell'aiuto, fermo restando che l'importo dell'aiuto indicato nella domanda da parte del beneficiario non può essere modificato retroattivamente, dopo l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare un'intensità di aiuto più elevata.
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.
- 9. Progetti di Investimento nel Settore della Trasformazione e della Commercializzazione di Prodotti Agricoli:**



Sono agevolabili - fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento ABER e all'articolo 17 del medesimo regolamento - i progetti inerenti alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli.

I progetti devono:

- a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, attivi nei settori della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del Progetto Pilota;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi;
- e) essere conformi alla legislazione dell'Unione Europea e nazionale in materia di tutela ambientale; per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.

10. A tal fine si applicano le seguenti definizioni:

- a) "produzione agricola primaria": la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- b) "commercializzazione di prodotti agricoli": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o



immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

c) “trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

11. Sono ammissibili i costi definiti all’articolo 17, comma 5 del Regolamento A-BER, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

12. Ai fini del presente avviso detti costi devono riguardare:

a) costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili; suolo aziendale, fino ad un massimo del 10% dei costi ammissibili totali del progetto, e sue sistemazioni;

b) acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato;

c) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

d) costi generali, collegati alle spese di cui alle lettere a) e b) e nei limiti del 12% delle medesime spese, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, ono-



rari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, brevetti, compresi gli studi di fattibilità.

13. Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:

- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
- b) essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto investimento;
- c) essere pagati esclusivamente attraverso conti correnti intestati al Soggetto Beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

14. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 17 del Regolamento ABER, come definiti dal medesimo articolo.

15. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento ABER e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari al 50% dei costi ammissibili in caso di unità produttiva localizzata nelle aree definite all'articolo 17, comma 9, lettera c) del Regolamento ABER.

L'intensità di aiuto può essere incrementate nei casi previsti al comma 10 dell'articolo 17 del Regolamento ABER.

16. In alternativa alle intensità di aiuto di cui al comma 15, le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in regime «de minimis», a copertura del 75% dell'investimento, e comunque nei limiti del Regolamento de minimis e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo regolamento, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può su-



perare l'importo di € 200.000,00 (duecentomila euro) nell'arco di tre esercizi finanziari.

17. Le agevolazioni di cui al presente articolo:

- a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento ABER;
- b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal Regolamento ABER.

ART. 13

PROGETTI DI AVVIAMENTO

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento GBER e all'articolo 22 del medesimo regolamento, i progetti volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti. Tali progetti devono:
 - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, di piccola dimensione ai sensi dell'allegato I del Regolamento GBER, non costituiti da più di 60 (sessanta) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2 del Regolamento GBER;
 - b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
 - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa



- ammissibile;
- d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
 - e) non essere inerenti al settore della produzione agricola primaria.
2. Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
3. Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:
- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
 - b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di avviamento;
 - c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento GBER e assumono la forma del contributo a fondo perduto, nei limiti degli importi massimi stabiliti dal medesimo articolo.
5. In alternativa alle intensità di aiuto di cui al comma 4, le agevolazioni di cui al



presente articolo sono concesse in regime «de minimis», a copertura del 75% dell'investimento, comunque nei limiti del Regolamento de minimis e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo regolamento, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l'importo di € 200.000,00 (duecentomila euro) nell'arco di tre esercizi finanziari.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

ART. 14

PROGETTI DI INNOVAZIONE

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo I del Regolamento GBER e all'articolo 29 del medesimo regolamento, i progetti che prevedano un'innovazione di processo e/o un'innovazione dell'organizzazione. Tali progetti devono:
 - a) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
 - b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
 - c) non essere inerenti al settore della pesca e dell'acquacoltura e della



produzione agricola primaria.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le spese di personale;
 - b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, nel limite delle quote di ammortamento ordinario;
 - c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
 - d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
3. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 2 devono:
 - a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
 - b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto innovazione;
 - c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento GBER e assumono la forma del contributo alla spesa per un importo pari al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili.



5. In alternativa alle intensità di aiuto di cui al comma 4, le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in regime «de minimis», a copertura del 75% dell'investimento, comunque nei limiti del Regolamento de minimis e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo regolamento, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l'importo di € 200.000,00 (duecentomila euro) nell'arco di tre esercizi finanziari.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

ART. 15

ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI PUBBLICI

1. Sono ammissibili gli interventi infrastrutturali pubblici, coerenti con l'oggetto e la tematica del progetto Pilota di cui all'art. 2, che prevedono la realizzazione, la creazione e/o l'ammodernamento di infrastrutture pubbliche da destinare ad un ampio bacino d'utenza, attualmente non idonee ad attirare clienti o investimenti da altri Stati membri e, comunque, non dirette allo svolgimento di una specifica attività economica. Le infrastrutture pubbliche ammissibili devono essere coerenti e connesse con le finalità e gli obiettivi del progetto pilota.
2. Ai fine dell'ammissibilità i progetti di cui al comma 1 devono:
 - a) essere realizzati dagli enti locali che hanno sede nell'area di intervento nella quale deve essere realizzato il progetto pilota
 - b) essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici;
 - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di



agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

- d) avere una durata non superiore a 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 6. Per data di ultimazione si intende la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49.
3. Sono ammissibili i costi degli investimenti materiali e immateriali, sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2 ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto.
 4. Per la realizzazione del progetto infrastrutturale è assegnato un contributo nella misura massima del 100 (cento) per cento dei costi ammissibili. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a condizione che rappresenti un costo non recuperabile, effettivamente e definitivamente sostenuto.
 5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, ossia sussistano gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, ferme restando le ulteriori condizioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo, le agevolazioni possono essere concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto al Capo 1 del Regolamento GBER e all'articolo 56 del medesimo regolamento, per la creazione o l'ammodernamento di



infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. L'importo dell'agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, non può in questo caso superare la differenza tra i costi ammessi e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante ovvero, qualora non sia determinabile ex ante, mediante un meccanismo di recupero.

6. Con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 5:
- a) le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria e il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti;
 - b) le stesse possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

ART. 16

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'INCLUSIONE DEI PROGETTI NEL PROGETTO PILOTA

La domanda di candidatura degli interventi pubblici e/o privati dovranno essere presentata al Patto Territoriale Basilicata Nord Occidentale mediante invio al seguente indirizzo pec: sviluppoasilicatanordoccidentale@pec.it entro e non oltre il **31/01/2022**.



La domanda si riterrà acquisita nella data e nell'ora indicata nella ricevuta di consegna della pec di inoltro. La responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici rimane in capo al soggetto proponente.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate dopo tali termini e/o inviate con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo.

La domanda, redatta secondo il modello di cui agli allegati "A"/ "A1" al presente Avviso, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario proponente, e dovrà contenere/indicare:

- a) Nome e dimensioni del soggetto richiedente;
- b) titolo del progetto,
- c) descrizione sintetica
- d) Data di inizio e fine progetto;
- e) Ubicazione del progetto;
- f) Tipologia di agevolazione richiesta e importo del finanziamento pubblico necessario per la realizzazione del progetto;
- g) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dal presente avviso per la specifica tipologia di intervento;
- h) dichiarazione con la quale il soggetto si impegna a rispettare gli obblighi/le prescrizioni previsti dall'art. 5 del presente avviso.

Nella domanda dovrà essere indicato, altresì, un unico indirizzo pec presso il quale il soggetto proponente elegge domicilio ai fini della procedura al quale verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti alla procedura e successive all'invio della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente:

- a) Formulario propedeutico alla valutazione degli indicatori ed all'assegnazione



dei relativi punteggi, redatto secondo il modello di cui all'allegato "B" al presente Avviso

b) Elenco dei costi di progetto;

L'inserimento dell'intervento imprenditoriale e pubblico nel Progetto Pilota con il quale il Patto Territoriale Basilicata Nord Occidentale, parteciperà al bando emanato dal MISE, avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nella norma in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76).

La domanda, pena l'improcedibilità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente :

- a) Progetto dell'iniziativa, tenuto conto che il livello minimo richiesto è quello del "progetto di fattibilità tecnica ed economica", così come definito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) Istanza di finanziamento redatta secondo l'Allegato "A";

E' invece facoltà del soggetto beneficiario allegare anche la seguente documentazione facoltativa ma utile all'attribuzione dei relativi punteggi:

- a) Attestazione bancaria, resa secondo il format di cui all'allegato "C";
- b) Impegno a costituire reti di imprese tra i soggetti che verranno utilmente inseriti nel progetto pilota, reso sotto forma di dichiarazione sostituiva secondo il format di cui all'allegato "D".



ART. 16

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'Istruttoria delle domande è effettuata dal Patto Territoriale Basilicata Nord Occidentale con riferimento alla completezza e alla regolarità delle domanda, alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 10 e 11 del presente avviso e delle relative agevolazioni richieste. E' fatta salva la possibilità di richiedere ai fini delle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, integrazioni e/o chiarimenti ai soggetti proponenti.

La positiva conclusione delle verifiche di cui al comma 1 è condizione indispensabile per proseguire con la valutazione tecnica da parte della Commissione di Valutazione. Al termine delle attività istruttorie, la Commissione di valutazione, appositamente nominata dal Patto Territoriale Basilicata Nord Occidentale valuta i progetti ammessi all'esito delle verifiche di cui ai precedenti comma e redige una graduatoria sulla base dei criteri previsti dall'art. 18 del presente avviso e dei relativi punteggi.

Potranno essere inclusi nel progetto pilota esclusivamente gli interventi che hanno conseguito un punteggio pari e/o superiore a 60 punti

I progetti presentati correttamente nel termine previsto dall'Avviso Pubblico e che ricevono un codice identificativo dell'istanza al momento della ricezione telematica, vengono valutati da una specifica commissione di valutazione nominata con determinazione del Soggetto Responsabile del Patto Territoriale.

Il Soggetto Responsabile approverà con propria determinazione la graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione e sulla base della graduatoria approvata individuerà gli interventi da includere nel progetto Pilota fino ad esaurimento delle risorse programmate.

Qualora le risorse non contengano l'integrale inclusione dell'ultimo intervento utilmente collocato in graduatoria, l'inclusione è determinata previo confronto con il



soggetto proponente ed eventuale rimodulazione dell'intervento.

La commissione procederà alla valutazione delle proposte ed all'attribuzione dei punteggi, sulla base della griglia punteggi del presente avviso.

Risulteranno ammissibili i progetti che avranno conseguito una valutazione non inferiore a 60 punti. Le domande ammissibili saranno proposte a finanziamento, secondo la procedura indicata dal Decreto Direttoriale del 30/07/2021 del Ministero dello Sviluppo Economico – Div. VIII - [Interventi per lo sviluppo locale e lo sviluppo economico territoriale](#)

ART. 17

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei quali il Patto Territoriale Basilicata Nord Occidentale entrerà in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico, verranno trattati nel rispetto del d. lgs. del 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 18

CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione che verranno utilizzati per la stesura delle due distinte graduatorie, sono di seguito indicati:



Criteri per la selezione dei progetti imprenditoriali	Indicatori	Punteggio massimo attribuibile per il criterio
1) Qualità del progetto rispetto agli obiettivi attesi	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità (completezza, chiarezza, ecc.) del progetto; 	10 punti
2) Tipologia del Soggetto Proponente	<input type="checkbox"/> Età del proponente inferiore a 40 anni non compiuti (in caso di società di capitali: parità o maggioranza delle quote in possesso del requisito; in caso di società di persone: parità o maggioranza dei soggetti in possesso del requisito)	5 punti 5 punti <i>(I punteggi sono cumulabili)</i>
	<input type="checkbox"/> Proponente donna (in caso di società di capitali: parità o maggioranza delle quote in possesso del requisito; in caso di società di persone: parità o maggioranza dei soggetti in possesso del requisito)	
3) Capacità del progetto di attivare nuova occupazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ricadute occupazionali in termini di nuove U.L.A. create 	6 punti di cui 3 punti per ogni nuova U.L.A., fino ad un massimo di 6 punti
4) Nascita di nuove attività imprenditoriali	<ul style="list-style-type: none"> - Creazione di nuova attività di impresa intesa come nuova tipologia di prodotti/servizi offerti e/o nascita di nuovo soggetto giuridico associato ad una nuova attività economica 	Si = 7 punti No = 0



5) Costituzione di reti di imprese	<ul style="list-style-type: none"> · Impegno a costituire reti di imprese tra i soggetti che verranno utilmente inseriti nel progetto pilota, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva secondo il format di cui all'allegato "D" 	<p>Si = 4 punti No = 0 Punti</p>
6) Localizzazione dell'intervento	<ul style="list-style-type: none"> · Ubicazione dell'intervento in aree esterne al centro abitato · Ubicazione dell'intervento nel centro abitato · Ubicazione dell'intervento in centro storico 	<p>10 punti; 6 punti; 2 punti</p>
7) Novità/innovatività del progetto anche con riferimento all'utilizzo di tecnologie, processi, modalità e prodotti innovativi; sviluppo di servizi innovativi per l'area territoriale di riferimento	<p>Tecnologie, Processi, Modalità, Prodotti, Servizi innovativi sviluppati in coerenza con l'obiettivo del Progetto Pilota , Coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche e private, e/o di soggetti internazionali, nello sviluppoe/o nella realizzazione del progetto</p>	<p>10 punti</p>
8) Ecosostenibilità	<p>Previsione utilizzo sistemi gestione ambientale (EMAS/Label)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eco-innovazioni di processo e di prodotto per il contenimento delle pressio- 	<p>(Max 15 punti) di cui: 3 punti</p>

	<p>ni ambientali e per la riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ risparmio idrico ○ risparmio energetico ○ riduzione emissione in atmosfera ○ riduzione produzione e pericolosità dei rifiuti ○ utilizzo fonti energia rinnovabili ○ riutilizzo acque reflue <p>Tecnologie,</p>	2 punti per ciascuna azione
9) Congruità dei tempi di realizzazione Dell'intervento	<ul style="list-style-type: none"> · Tempi di realizzazione degli interventi 	<p><24 mesi = 5 punti</p> <p>Da 24 a 36 mesi = 3 punti</p> <p>Oltre i 37 mesi = 0</p>
10) Cofinanziamento in regime 'de minimis'	<ul style="list-style-type: none"> · oltre il 25% fino al 30%; · oltre il 30% fino al 40% · oltre il 40% 	<p>5 punti</p> <p>6 punti</p> <p>7 punti</p>
11) Maturità della proposta progettuale	<ul style="list-style-type: none"> · Livello della progettazione presentata, attestato da un tecnico abilitato iscritto All'albo 	<p>Fattibilità tecnico economica = 0 punti</p> <p>Definitivo = 1 punto</p> <p>Esecutivo Cantierabile = 2 punti</p>
12) Coerenza con Progetti Territoriali e/o altri Programmi/Strategie d'Area	<ul style="list-style-type: none"> · Correlazione con strategie e programmi che insistono nell'area del Patto 	10 punti



13) Capacità finanziaria	· Attestazione bancaria, resa secondo il format di cui all'allegato "C"	Si = 2 punti No = 0 punti
14) Utilizzo di Tecnologie d'Informazione e Comunicazione	Interventi che dimostrano di utilizzare nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)	2 punti
Punteggio totale massimo Conseguibile		100



Criteri per la selezione dei progetti infrastrutturali	Indicatori	Punteggio massimo attribuibile per il criterio
1) Qualità del progetto rispetto agli obiettivi attesi	<ul style="list-style-type: none"> • Coerenza con l'ambito tematico pre-sculto • Articolazione e descrizione dettagliata delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi individuati • Livello di inquadramento dell'intervento nel contesto socio-economico del territorio • Proposta di un modello di gestione dell'infrastruttura, con specifica e dettagliata illustrazione delle modalità di attuazione delle attività, ruoli, compiti degli operatori • Completezza formale degli elaborati progettuali 	<p>15 punti</p> <p>10 punti</p> <p>5 punti</p> <p>5 punti</p> <p>2 punti</p>



<p>2) Capacità dell'intervento di rispondere ai fabbisogni espressi dal tessuto Imprenditoriale</p>	<p>Quantità e qualità dei livelli di servizi innovativi sviluppati a favore delle Imprese</p>	<p>12 punti</p>
<p>3) Impatti diretti e indiretti dell'Intervento</p>	<p>Livello di approfondimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impatti Economici: capacità di generare occupazione, valore aggiunto economico, risparmio spesa pubblica, entrate pubbliche, diversificazione economica, economia circolare, stimolo alle reti di filiera • Impatti Socio-Culturali: qualità della vita, senso dei luoghi, animazione del terzo settore, rifunzionalizzazione delle aree marginali, inclusività sociale. 	<p>7 punti</p> <p>6 punti <i>(I punteggi sono cumulabili)</i></p>
<p>4) Congruità dei tempi di realizzazione dell'intervento</p>	<p>Tempi di realizzazione degli interventi</p>	<p><24 mesi = 12 punti Da 24 a 36 mesi = 6 punti Oltre i 37 mesi = 0</p>
<p>5) Coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche e private, e/o di soggetti internazionali, nello sviluppo e/o nella realizzazione del progetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Localizzazione dei partner coinvolti (nazionali/internazionali) · • Qualità dei partner • Strategicità delle partnership nell'ambito del progetto 	<p>2 punti 2 punti 2 punti <i>(I punteggi sono cumulabili)</i></p>



6) Maturità della proposta progettuale	Livello della progettazione presentata, attestato da un tecnico abilitato iscritto All'albo o dal Responsabile Unico del Procedimento	Fattibilità tecnico economica = 0 punti Definitivo = 5 punti Esecutivo = 8 punti Cantierabile = 10 Punti
7) Impatto della proposta progettuale	<ul style="list-style-type: none"> · Intervento progettuale che interessa un solo comune · Intervento progettuale che interessa più comuni · Intervento progettuale che interessa l'intero territorio 	0 punti 5 punti 10 punti
Punteggio totale massimo Consequibile		100

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio La Commissione, per i soli punteggi non assegnabili automaticamente, farà ricorso al metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente, pertanto ogni Commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:



Eccellente	10
Ottimo	9
Buono	8
Discreto	7
Più che sufficiente	6
Sufficiente	5
Quasi sufficiente	4
Scarso	3
Insufficiente	2
Gravemente insufficiente	1
Inesistente	0

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia ai Decreti 30 novembre 2020 e 30 luglio 2021 e alle norme ivi richiamate.
2. Per richieste di informazioni è disponibile la casella di posta elettronica basilicatanord@tiscali.it.
3. Copia integrale dell'avviso e dei relativi allegati sono pubblicati nel sito web di Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale al seguente indirizzo: <https://sviluppopbasilicatanord.it/>

Savoia di Lucania lì, 7.1.2022

L'Amministratore Unico

Antonio Alvino